

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico:

- rivalutabile;
- rivalutabile certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- rivalutabile reversibile;
- rivalutabile con controassicurazione;
- rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

ed. 01/19

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita. Nel caso di rendita reversibile sono presenti due assicurati: l'assicurato principale e l'assicurato reversionario (o semplicemente "reversionario"); quest'ultimo è la persona fisica, designata dall'assicurato principale, che subentra in assicurazione in caso di premorienza di quest'ultimo.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Data di decorrenza</b>	Data di riferimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Reversionario</b>	Vedere definizione di "Assicurato"
<b>Ricorrenza annuale di rivalutazione</b>	Data, stabilita dal contratto, alla quale viene riconosciuta la rivalutazione delle prestazioni assicurate.
<b>Tasso tecnico</b>	Rendimento minimo che viene riconosciuto da Generali Italia già all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione del premio dovuto dal contraente a fronte della rendita inizialmente assicurata.

### Art. 1 Prestazioni

Il presente contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali Generali Italia si obbliga a pagare ai beneficiari designati una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa degli assicurati definiti in contratto che siano inseriti in assicurazione su indicazione del contraente.

- Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata:
- una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione, in caso di decesso, della differenza, se positiva, tra:
    - il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data del decesso e
    - il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data del decesso con il numero di rate effettivamente pagate.
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale (come disciplinata al successivo art. 2) di minor importo, anche reversibile. In questo caso Generali Italia paga:
    - come "prestazione in caso di vita dell'assicurato principale" una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa dell'assicurato principale fino a che questo è in vita, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo assicurato (reversionario) fino che questo è in vita;
    - come "prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale" una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. Nel caso della rendita reversibile, la maggiorazione dell'importo erogato opera esclusivamente nel caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale; in caso di decesso dell'assicurato principale, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall'importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell'evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista.

Gli importi conseguenti all'esercizio delle facoltà sopra indicate verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa utilizzata.

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia, corrispondente all'età - opportunamente rettificata come indicato nel contratto stesso - ed al sesso dell'assicurato.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età - opportunamente rettificata come indicato nel contratto di assicurazione - e al sesso della testa reversionaria e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa.

I tassi di conversione in rendita di cui sopra sono adottati da Generali Italia relativamente al periodo di durata del contratto.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza di validità dei coefficienti, Generali Italia comunicherà al contraente i nuovi coefficienti di conversione che resteranno in vigore per il periodo di durata successivo.

La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui al successivo Art. 16.

La ricorrenza annuale di rivalutazione coincide, sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di vita sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza, con l'anniversario della data di decorrenza della posizione relativa alla prestazione in caso di vita così come determinata al successivo Art. 3.

### Art. 2 Rendita con maggiorazione dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC)

#### a) Limiti di ingresso in assicurazione

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d) del presente articolo.

Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 1, lettera d) secondo punto delle Condizioni di assicurazione versato al momento dell'ingresso in assicurazione.

A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che Generali Italia non garantirà più per il futuro all'assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d).

#### b) Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato principale

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

### **c) Limiti di età**

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui al primo comma dell'art.1 aventi un'età (età calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

### **d) Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale**

La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato I.

### **e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale**

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- 1) attività dolosa dell'assicurato principale/ beneficiario;
- 2) partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;

In questi casi Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente articolo 1, lettera d) secondo punto versato al momento dell'ingresso in assicurazione.

A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che Generali Italia non garantirà più per il futuro all'assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d).

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale, così come indicata al precedente art. 1, lettera d) primo punto e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente articolo 1, lettera d) secondo punto versato al momento dell'ingresso in assicurazione.

### **f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello (Modello GVVA 25) anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

Generali Italia si riserva di richiedere all'assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici Generali Italia comunica per iscritto al contraente o all'assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza Generali Italia, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d) secondo punto comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza, così come definita al successivo art. 3, e quella di conclusione dell'accertamento.

### **g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato I, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza di cui al precedente art. 1, lettera d) secondo punto.

### **h) Controversie**

Nel caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta da Generali Italia ovvero, ai sensi della precedente lettera g), cessi l'erogazione della prestazione, l'assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede di Generali Italia<sup>1</sup> la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o - su sua delega - dal contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

### **Art. 3 Decorrenza e durata delle posizioni individuali**

Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione in caso di vita nell'ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

### **Art. 4 Pagamento delle prestazioni**

Ciascuna rendita verrà erogata con la rateazione prevista nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia. Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita viene effettuato in via posticipata.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata.

Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:

- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successiva al decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo

Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale termina con l'ultima scadenza di rata precedente la decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l'erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'assicurato principale o del reversionario.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono erogate da Generali Italia al beneficiario

### **Art. 5 Beneficiari**

Beneficiario delle prestazioni del presente contratto è il contraente.

### **Art. 6 Dichiarazioni del Contraente**

Il contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia i seguenti dati relativi agli assicurati ed alle eventuali teste reversionarie: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio, percentuale di reversibilità.

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'assicurato o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Il contraente si impegna a fornire con frequenza annuale i certificati di esistenza in vita dell'assicurato e del reversionario e a comunicare tempestivamente i decessi.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Laddove gli assicurati siano beneficiari delle prestazioni, sarà obbligo del contraente, in occasione del loro inserimento in copertura, raccogliere e fornire a Generali Italia le informazioni sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera degli assicurati stessi.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 7 Decorrenza e durata del contratto**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Il presente contratto rimane in vigore per un periodo di anni cinque.

Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali che sono in vigore alla data della disdetta, rimarranno in essere alle condizioni del contratto.

#### **Art. 8 Proroga automatica della scadenza**

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Ad ogni rinnovo contrattuale verranno applicate nel corso di esecuzione del contratto, le eventuali modifiche stabilite dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, concernenti le condizioni tariffarie e le condizioni di assicurazione.

Il contratto sarà immediatamente risolto qualora durante il periodo di proroga non siano più attive tutte le posizioni assicurative individuali e non siano stati versati premi nell'ultimo triennio.

## **PARTE II – PREMI**

#### **Art. 9 Premi, mezzi di versamento e caricamento applicato**

Generali Italia si impegna a pagare ai singoli assicurati le rendite oggetto del contratto a fronte del versamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

Generali Italia rilascerà una quietanza a fronte del versamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse.

Per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita di cui all'art. 1 è stata adottata la tavola di sopravvivenza A62D e applicato un caricamento complessivo sul premio del:

- 2,96% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni, reversibile e controassicurata;
- 3,20% per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

Il Contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della trasmissione a Generali Italia delle informazioni di cui al precedente art. 6.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>2</sup>;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale<sup>3</sup> intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>4</sup>;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data di polizza/e emessa/e da Generali Italia.

Nel caso di versamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i versamenti avvengano tramite P.O.S., assegno o bonifico, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario nei casi previsti.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

#### **Non è possibile versare i premi in contanti.**

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

#### **Art. 10 Modifica dei tassi di premio**

I tassi di premio possono essere modificati, alla scadenza del contratto di assicurazione, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

Le eventuali modifiche verranno applicate agli assicurati inseriti successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al contraente da effettuarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il contraente può esercitare la facoltà di recesso, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.

## **PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 11 Riscatto**

Le assicurazioni oggetto di questo contratto non ammettono valore di riscatto.

#### **Art. 12 Imposte e tasse**

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del contraente, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 13 Riservatezza dei dati personali**

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato.

#### **Art. 14 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>5</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

<sup>2</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>3</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>4</sup> Vedi nota 2.

<sup>5</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



### **Art. 15 Documentazione da consegnare agli assicurati**

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, il contraente si impegna a consegnare a ciascun assicurato le Condizioni di assicurazione.

Qualora gli assicurati sostengano, in tutto o in parte, l'onere connesso al versamento del premio o siano portatori di un interesse alla prestazione, il contraente si impegna inoltre a sottoporre all'assicurato il questionario di valutazione dell'adeguatezza allegato al contratto e a restituire a Generali Italia il questionario compilato.

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, l'assicurato ha la possibilità, collegandosi al sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it), entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia ed operazioni societarie straordinarie.

## **PARTE IV – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

### **Art. 16 Clausola di rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Generali Italia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono. A tal fine Generali Italia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "RENDIGEN", disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### **a) Misura della rivalutazione**

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati nel Regolamento.

La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto da Generali Italia.

Tale rendimento trattenuto è pari a 1 punto percentuale assoluto.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### **b) Rivalutazione della rendita assicurata**

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera a).

## **PARTE V – PAGAMENTI DI GENERALI ITALIA**

### **Art. 17 Pagamenti di Generali Italia**

Tutte le richieste di pagamento debbono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>6</sup> - direttamente o tramite l'agenzia cui è assegnato il contratto – unitamente ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, i quali dovranno presentare anche la fotocopia di un documento d'identità valido e relativo codice fiscale, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

<sup>6</sup> V. nota 1.

Inoltre, ad ogni ricorrenza annuale della rendita, deve essere consegnato a Generali Italia il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Generali Italia si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'assicurato e del reversionario.

Il pagamento della rendita viene eseguito alla scadenza delle rate convenute in contratto.

Generali Italia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista e di quelle successive entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista. Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dai termini stessi, a favore degli aventi diritto.

#### **Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

**Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza**

Grado	Attività	Punti
<b>Farsi il bagno</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
<b>Igiene del corpo</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
<b>Mobilità</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
<b>Continenza</b>		
1°	L'Assicurato è completamente continente	0
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
<b>Bere e mangiare</b>		
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	L'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

